

CXXXIX.

CXXXIX

REGOLAMENTO GENERALE
DELLA SOCIETA'
CONSERVATORIA

CXXXIX

COLEMAN

1839

REGOLAMENTO GENERALE

PER I NUOVI

CONSERVATORI.

REGOLAMENTO GENERALE

PER I NUOVI

CONSERVATORI



ARTICOLO I.

Dell' Operajo, o Soprintendente di ciascun Conservatorio, e sue Incombenze.

1. **A**lla generale direzione di ciaschedun Conservatorio soprintenderà un solo Operajo, o Soprintendente eletto da SUA ALTEZZA REALE.
2. L' Operajo dovrà esser Secolare, non minore d'anni trenta, nè maggiore d'anni sessanta.
3. Un' Operajo non dovrà soprintendere a due Conservatorj.
4. Farà tutte le rappresentanze, e informazioni relative all' Azienda Economica, e a tutto ciò, che riguarda il buon ordine, e governo del Luogo Pio dipendente dal suo impiego; Terrà tutti i carteggi necessari colle Reali Segreterie, o con chiunque altro occorra.
5. Invigilerà perchè tanto le Oblate, che i Ministri, e Inservienti al detto Conservatorio adempiano esattamente ai loro doveri, e perchè siano osservati gli Ordini, e Regolamenti veglianti.
6. Alle occorrenti vacanze di qualche Cura, Cappella, o Benefizio di Padronato del Conservatorio medesimo ne farà la partecipazione a S. A. R. per mezzo della Segreteria del Regio Diritto.
7. Procurerà, che gli Ecclesiastici, a quali è commessa la cura Spirituale del prefato Conservatorio, non manchino ai loro doveri, insistendo anco più specialmente, perchè essi, oltre all' amministrazione dei Sacramenti, facciano il Catechismo in tutte le Domeniche dell' Anno non impedito; Ed in caso di qualche mancanza, ne darà parte all' Ordinario, perchè vi provveda opportunamente.
8. Gli Ecclesiastici a' quali sarà commessa l' ordinaria direzione de' Conservatorj, oltre il Catechismo, che faranno in tutte le Domeniche, ed al quale tutte le Oblate, e Serventi saranno tenute di assistere, dovranno due, o tre volte la settimana nella Quaresima, e nell' Avvento fargli delle Istruzioni morali con solidità di dottrina e di sentimenti, ma con espressioni facili, e adattate alla loro intelligenza senza pompa oratoria; E tali Istruzioni saranno in luogo

4
delle Prediche, che prima vi si facevano, e che in avvenire resteranno in tali Conservatorj riformate.

9. Sarà attento, che i Superiori Ecclesiastici non s'ingeriscano, nè direttamente, nè indirettamente nell'Economico, giacchè questo spetta all'Operajo, o Soprintendente secolare esclusivamente ad ogn'altro.
10. Ordinerà, e dirigerà tutte le Fabbriche, che occorreranno anco nell'interno del Conservatorio.
11. Procurerà il buon conservamento dei Fondi, ed Effetti rispettivi, l'esattezza nelle riscossioni delle rendite per mezzo dei rispettivi Procuratori, o Ministri, cui spetta, siccome pure la regolarità delle spese, e di quella minuta giornaliera economia, da cui dipende essenzialmente la buona sussistenza di simili Amministrazioni.
12. L'Operajo fisserà il numero delle Oblate in proporzione delle forze del rispettivo Conservatorio, ma l'ammissione delle medesime dipenderà dal partito delle Oblate istesse; e solo si eligerà ancora il consenso dell'Operajo, per assicurarsi, che esso non abbia qualche rilevante eccezione da opporre alla persona da ammettersi.
13. L'Operajo pure determinerà il numero delle Serventi necessarie al Conservatorio, ma la scelta, e la remozione delle medesime spetterà alle Oblate per partito, seppure alcuna non facesse tali mancanze da rimuoverla anche contro la volontà delle Oblate.
14. Per l'elezione dei Medici, e Chirurghi dovranno le Oblate per ogni posto, che vachi, nominare tre soggetti di loro soddisfazione, e l'Operajo potrà eleggere uno dei nominati.
15. Al solo Operajo spetterà il fissare le Pensioni mensuali da pagarsi dalle Ragazze in Educazione, e dalle Vedove, e Maritate in Convitto, come pure il convenire sulle prestazioni, ed interessi per quelle, che passassero Monache, o Oblate da un Conservatorio, o Monastero all'altro.
16. Sarà nelle facoltà dell'Operajo il fare quelle composizioni, transazioni, e defalchi di debiti, che crederà giusti, e quali possono convenire ad un buono Amministratore, con l'obbligo soltanto di renderne conto alla fine dell'Anno nell'atto di dare il Bilancio annuale di sua amministrazione.
17. Farà qualche volta all'improvviso la revisione della cassa.
18. Ogni mese indispensabilmente farà pagare tutte le provvisioni ai rispettivi Impiegati a forma del Ruolo approvato, osservando, che niuno di essi comparisca a capo d'Anno debitore, o creditore di simile amministrazione.
19. Ordinerà che sia fatto il saldo di tutti i Manifattori del detto Conservatorio, o volta per volta eseguiti che avranno i loro lavori, o almeno regolarmente ogni sei Mesi, cioè, a tutto Giugno, e a tutto Dicembre di ciascheduna Annata.

- 5
20. Avvertirà, che si tengano fermi gli Ordini veglianti sopra le Doti dell' Oblate, e che non s'introduca ivi Claufura, nè obbligo di Voti, nè qualunque altro legame non prescritto dal presente Istituto, alla riserva, che per quelle sole Monache Claustrali, che fossero già passate in alcuno dei Conservatorj, o che fossero per passarvi in futuro, previe le debite facultà, per le quali resta sempre in vigore la Claufura, e l'osservanza dei Voti già promessi antecedentemente al loro passaggio.
 21. Starà parimente ad esso l'ammissione delle Ragazze Educande in quei Conservatorj, che saranno destinati per l'educazione; o delle Vedove, o Maritate legittimamente separabili dai loro Mariti, previo però per le Maritate l'ordine del Governo, perchè possano restare in qualità di Convittrici nei Conservatorj particolarmente destinati per tale oggetto.
 22. Farà una volta l'Anno almeno l'ascolta generale degl' Impiegati, e Oblate del Conservatorio per apprendere sempre delle nuove cognizioni, e dei nuovi lumi per la migliore direzione del medesimo Luogo Pio.
 23. Sarà proibito al detto Operajo di percipere alcuno Emolumento, o regalo da detto Conservatorio, o da qualunque Individuo attenente al medesimo, siccome pure non potrà mai promiscuare gl' Interessi propri con quelli del Conservatorio, nè valersi dei Beni, o Ministri del medesimo per uso proprio.

ARTICOLO II.

Del Procuratore, e sue incumbenze.

1. **L**A Direzione Economica del Conservatorio dipenderà dopo l'Operajo dal Procuratore.
2. Il Procuratore dovrà essere un secolare, e non potrà tenere la Zienza di due Conservatorj.
3. Lo proporranno le Oblate, lo eleggerà l'Operajo, e lo approverà il Segretario del Regio Diritto.
4. Sarà munito dell'opportuna Procura per eseguire tutte le riscossioni, facendone le opportune ricevute.
5. Terrà in giorno i Libri tanto di Entrata, che di Uscita.
6. Ogni Mese passerà al Computista i detti Libri, perchè da esso se ne faccia il ragguaglio al Libro maestro, e ai conti rispettivi.
7. Non terrà Cassa, ma tutto verrà pagato dalla Camarlinga, che col Mandato del Procuratore pagherà quanto occorre, mettendo in Filza le ricevute.
8. Il Procuratore terrà un Quaderno, ove la Camarlinga farà le ri-

- cevute ogni volta, che dal medesimo riceverà una somma di danaro.
9. Vi farà una Stanza esteriore chiamata lo Scrittojo, ove l'Operajo, il Computista, ed il Procuratore avranno una grata per trattarvi con la Priora, Camarlinga, e Scrivana quello che fosse relativo all' Economia del Conservatorio.
 10. Procurerà, che vi sia sempre nella Cassa del Conservatorio quella somma, che crederà poter supplire, oltre alle spese ordinarie, anco a qualche spesa straordinaria del Conservatorio.
 11. Di concerto con la Scrivana procurerà, che stia in buon ordine l'Archivio con i rispettivi Indici delle Filze, e Documenti, siccome pure il Libro dei Contratti, che si faranno di mano in mano dal Conservatorio.
 12. Unitamente con la Sagrestana farà eseguire puntualmente la soddisfazione degli Obblighi, Cappelle, ed Uffizature attenenti alla Chiesa del Conservatorio coerentemente alle rispettive disposizioni.
 13. Penferà, e concerterà rispettivamente con la Sotto Priora, con la Camarlinga, e col Provvisioniere, o Spenditore, previa l'annuenza dell' Operajo, perchè ai debiti tempi si facciano le provviste dei diversi Generi in digrosso, tanto per la vittuaria, che per le Biancherie, e Vestiario, siccome per il fuoco, e altro per servizio della Comunità, avvertendo, che tutto ciò sia della migliore, e più perfetta qualità, e ai prezzi più discreti, e osservando principalmente, che non seguano manopolj in simili provviste in pregiudizio della buona economia, e che non ne venga differito il pagamento.
 14. Invigilerà sopra i consumi giornalieri del Conservatorio, ed a tale effetto riceverà dalla Camarlinga la dimostrazione mensuale di essi per osservare, ed esaminare le differenze dei detti consumi da un Mese all' altro, per prendere quei provvedimenti, che crederà più opportuni per il buon servizio, e per essere sempre in grado di renderne conto all' Operajo.
 15. Presiederà a tutti i lavori, e manufatture, che di mano in mano si faranno nel Conservatorio, osservando, che il tutto sia puntualmente eseguito, e che specialmente i lavoranti a giornata facciano sollecitamente quanto viene loro prescritto.
 16. Eseguirà tutte quelle incombenze straordinarie, che gli venissero ordinate dall' Operajo pro tempore, o che potessero occorrere per il miglior servizio del Luogo Pio.
 17. Ritirerà una mensual provvisione a contanti a forma del Ruolo senza altro incerto, mancia ec.
 18. Nei Conservatorj di più ristretta, e più facile amministrazione, potrà essere unito l'impiego di Procuratore a quello di Computista.

ARTICOLO III.

Del Computista, e sue Incombenze.

1. **V**I farà un Computista eletto dall'Operajo pro tempore.
2. Il medesimo terrà un solo Libro maestro di scrittura per Bilancio col debito corredo di Giornale, e Libro dei serbi, dove ragguaglierà l'Entrata, e Uscita, e Quaderno di Cassa, che gli verrà continuamente passato dalla Scrivana, avvertendo di esser sempre in giorno col ragguaglio settimana per settimana.
3. Non si farà mai lecito di trasportare i Libri della detta scrittura fuori del Conservatorio senza l'espreso ordine dell'Operajo.
4. Ogni Mese farà il Ruolo dei Provvigionati, passandolo dipoi alla Camarlinga, perchè ne eseguisca i rispettivi pagamenti.
5. Ogni sei Mesi, cioè a tutto Aprile, e a tutto Ottobre formerà una nota esatta di tutti i Debitori del Conservatorio, quale consegnerà al Procuratore per la sollecita esazione dei medesimi.
6. Formerà ogni Mese il saldo del Libro, o Vacchetta delle spese di Vitto del Provvisioniere, o Spenditore.
7. Ogn' Anno a tutto Dicembre farà la Dimostrazione, e Bilancio generale dell'amministrazione, quale consegnerà all'Operajo, siccome pure eseguirà tutte le altre commissioni, che gli verranno di mano in mano prescritte dall'Operajo medesimo.
8. Ritirerà una mensual provvisione a forma del Ruolo senz'altro emolumento, mancia ec.

ARTICOLO IV.

Del Fattore, o Spenditore a minuto, e sue Incombenze.

1. **A**D elezione dell'Operajo vi farà un Fattore, o Spenditore a minuto fornito dei necessari requisiti di onestà, intelligenza, e attività.
2. Doverà portarsi dovunque occorra a disposizione dell'Operajo, o Procuratore, per fare le provviste dei generi necessari in digrosso per servizio di tutta la Comunità.
3. Provvederà ogni giorno al Macello, Mercato, o altrove i Commestibili, e altri per il vitto delle Oblate, e altre Convittrici, procurando, che il tutto sia pronto ai debiti tempi, della miglior qualità, al prezzo più discreto, e nel quantitativo, che gli verrà di mano in mano prescritto dal Procuratore, o dalla Camarlinga coll'opportuna polizza dalla medesima firmata.

4. Appunterà in una Vacchetta a parte le dette spese, con notarvi giorno per giorno le polizze delle ordinazioni relative, le quali terrà in filza numerate, per potere render conto delle dette spese mensualmente al Computista, o Procuratore, avvertendo, che non gli verranno abbonate le spese medesime, qualora manchino della polizza firmata come sopra.
5. Dipendentemente dal Procuratore, Sotto Priora, e coll' intelligenza dell' Oblata presidente alla Dispensa ec. invigilerà alla buona custodia, e conservamento dei Grani, Vini, ed altri generi, o commestibili esistenti nel Conservatorio, e assisterà alla consegna dei detti Grani al Mulino, e alla successiva riconsegna delle Farine, con avvertire alla giustezza dei pesi, e alla buona qualità della macinazione.
6. Trattandosi di Conservatorio, che abbia l' Orto, o Giardino contiguo, vi averà il Fattore una certa soprintendenza, all' effetto di procurarne la debita cultura, e tutto il frutto possibile, o per mezzo dell' opera sua, in quei tempi, che siano compatibili cogli altri suoi servizi, o per mezzo dell' Ortolano suo ajuto, quando occorra.
7. Terrà un esatto registro dei prodotti del detto Giardino, o Orto per renderne conto a suo tempo all' Operajo, o al Procuratore, o colla rimessa del contante introitato per tal dipendenza, o colla nota del somministrato alla Comunità, firmata dalla Camarlinga.
8. Renderà il debito servizio anco ai particolari Individui della detta Comunità tutte le volte, che ciò sia combinabile col primario oggetto del suo impiego, nè riceverà dalle Ragazze Educande nè lettere, nè ordini, nè imbasciate, se non che per mezzo delle Maestre rispettive, siccome pure all' incontro non ne porterà per parte di persone estere, che ad una delle Maestre suddette.
9. Ritirerà dal Conservatorio una mensual provvisione in contanti a forma del Ruolo, oltre a quel genere di Vitto, e Trattamento, che gli verrà assegnato dall' Operajo pro tempore.

A R T I C O L O V.

Esercizj ordinari, e comuni colla distribuzione delle Ore relative.

1. **L**A levata della mattina dal dì primo Aprile a tutto Settembre farà alle ore 5., e dal dì primo Ottobre a tutto Marzo alle ore 6.
2. Mezz' ora dopo la detta levata in tutti i tempi le Oblate si porteranno in Coro, dove nei sei Mesi dell' Estate reciteranno il Mat-
tu-

- tutino, e le Laudi dell' Ufizio della Madonna, secondo la feria corrente; Quindi faranno una mezz' ora d' Orazione Mentale; Poi continueranno le Ore fino a Vespro, e poi ascolteranno la S. Messa.
3. Negl' altri sei Mesi dell' Inverno incominceranno dalla Meditazione, e dopo, essendo già recitato il Mattutino, e le Laudi nella sera precedente, come si dirà più sotto, continueranno le Ore fino a Vespro, e ascolteranno parimente la Santa Messa, come sopra.
 4. Finita la Messa ognuna si porterà ai rispettivi Ufizi, e Lavori fino all' ora del Pranzo.
 5. Questo farà alle ore 11. e mezzo in tutti i tempi, secondo il sistema prescritto nell' Articolo separato del Refettorio.
 6. Dopo il Pranzo, e rendimento di Grazie da farsi nel Refettorio medesimo, dal dì primo Aprile a tutto Settembre, averanno un tempo discreto per la ricreazione, e riposo, almeno fino alle due, e mezzo, e negli altri sei mesi fino all' un' ora e mezzo dopo mezzo giorno.
 7. Dopo si porteranno in Coro, dove reciteranno Vespro, e Compieta della Madonna, e successivamente attenderanno ai rispettivi Ufizi, e Lavori fino al Credo.
 8. Dopo averanno un ora di ricreazione, godendo anco del diporto del Giardino, quando la stagione lo permetta.
 9. Dopo l' Angelus della sera nei sei Mesi dell' Inverno, cioè dal dì primo Ottobre a tutto Marzo, reciteranno il Mattutino, e le Laudi della Madonna in Coro, e quindi uniranno i soliti Atti delle Virtù, Proteste, ed Esame di coscienza; E nell' altra stagione faranno lo stesso, alla riserva del Mattutino, e le Laudi già detto nella mattina.
 10. Nell' Inverno, dopo terminato il Mattutino, e le Laudi torneranno ai loro Lavori, e Incumbenze fino alle ore otto, che farà la Cena; e negli altri sei mesi, questa farà alle ore otto, e mezzo.
 11. Dopo la Cena, goderanno di una mezz' ora di ricreazione, e successivamente si porteranno tutte alle lor Camere, e si sonerà il cenno del silenzio, e del riposo.
 12. Si dichiara però, che relativamente a tutto il Disposto nel presente articolo ai numeri 1. 2. 3. 7., e 9., non dovrà esservi alcun' obbligo preciso.

A R T I C O L O VI.

Esercizi di pietà ricorrenti nell' Anno.

1. **I**N tutte le maggiori Solennità dell' Anno, per quanto non se ne prescriba un' obbligo, può crederli, che tutte della Comunità

faranno in disposizione, e vorranno accostarsi a' Santissimi Sacramenti della Confessione e Comunione.

Nell' altre Feste lo faranno quando il loro Confessore ve le consiglierà, e si attende dalla di lui prudenza, che non sia per consigliarne alcuna più di una volta la settimana, nè sia per consigliarvele tutte colla stessa frequenza, e negli stessi giorni per non rendere troppo osservabili quelle, che meno vi si accostassero, nè sacrificare la meno buona disposizione ai rispetti umani.

2. I Vescovi dovranno un Mese avanti dar parte con Biglietto agli Operaj delle Persone, che avranno destinate per Confessori dei Conservatorj.
3. I giorni soliti per le Comunioni faranno le Solennità di Pasqua, Pentecoste, Corpus Domini, Ascensione, Natività, Assunta, Ognissanti, Natale, Capo d' Anno, e per il Santo Titolare del Conservatorio, e le Domeniche, ed altre Feste di Precetto, purchè non siano unite alla Domenica, e non cadano nel Venerdì, Sabato, Lunedì, o Martedì.
4. Nessuna di queste Comunioni farà di obbligo.
5. I Confessori ordinarj dureranno tre Anni.
6. Il Confessore solo farà riconosciuto come Paroco del Conservatorio, e farà la Spiegazione del Vangelo ogni Domenica, e Festa di Precetto, e dopo pranzo dovrà fare il Catechismo, al quale dovranno intervenire tutte.
7. Nessun Paroco, e nessun Sacerdote Regolare potrà mai essere destinato Confessore Ordinario, e Straordinario dei Conservatori.
8. Ogni Individuo dei Conservatorj, che vorrà confessarsi a qualche altro Soggetto straordinario dovrà indirizzarsi alla Superiore per la licenza, la quale trattandosi di un' Ecclesiastico conosciuto non gliela potrà negare.
9. Ammalandosi una delle Convittrici, e desiderando di avere un Confessore fuori dell' Ordinario, subito che sia conosciuto, gli verrà accordato.
10. Ogni Anno otto giorni avanti la Pentecoste, otto giorni avanti Natale, otto giorni avanti l' Assunta, e nella Settimana di Passione avranno una specie di ritiro, non riceveranno nessuno, faranno gli Esercizi, e avranno il Confessore Straordinario.
11. In ogni Conservatorio, oltre il Confessore vi farà anche un Cappellano, che dovrà dire la Messa alle ore 11. per chi non avrà potuto sentire la prima.
12. Questo Cappellano dovrà essere abilitato alla Confessione, anche per comodo della Comunità medesima.
13. Dopo Compieta le prime Domeniche del Mese vi farà Espo-
si-

11
- sizione , e Buona Morte , nelle altre Rosario, Litanie, e altre Preci.

14. Nelle Solennità Maggiori in vece dell' Ufizio della Madonna, potranno dire l' Ufizio Divino.

15. Ogni Venerdì avanti Vespro si farà la meditazione della Passione per una mezz'ora.

16. Ciascheduna poi in particolare potrà senz' obbligo soddisfare a quelle pie pratiche, che le ispirerà la propria devozione, sempre però compatibilmente col dovere del proprio Impiego, e Uffizio, e colla debita dipendenza del proprio Direttore.

A R T I C O L O VII.

Del regolamento del Vitto , e Refettorio .

1. **S**oneranno alle ore prescritte due accenni col Campanello del Refettorio , all' ultimo dei quali si farà immediatamente dalla Priora la Benedizione della Mensa .

2. Tutte le Oblate assisteranno alla detta Benedizione col debito silenzio, e modestia, ed in piedi alle tavole rispettive dicontro ai rispettivi nomi, e numeri loro assegnati.

3. Ciascheduna delle Oblate dovrà assidersi a Mensa , e contentarsi del luogo , e del numero assegnatole secondo la sua anzianità, alla riserva della sola Priora , e Sotto Priora , che staranno nei primi posti delle due prime tavole , e alla riserva altresì delle Maestre dell' Educande , quali dovranno star sempre nei posti più contigui alle medesime .

4. Vi faranno due destinate per turno a servire alla Mensa, le quali prenderanno dalla finestra della dispensa un vassojo per volta, con entrovi le rispettive porzioni da distribuirsi alle tavole, incominciandosi sempre da quella della Priora, e della Sotto Priora, e scendendosi di mano in mano alle altre inferiori.

5. Il Vitto consisterà nei giorni grassi a Pranzo, in Minestra, Lesso, altro Piatto di carne, e Frutte; nella sera a Cena Zuppa, e un Piatto caldo, e Insalata.

Nei giorni magri la mattina Minestra, Pesce, o altro, e Frutte; nella sera Uova, e Erbe alla riserva del Venerdì, nel quale in vece d' Uova potranno avere qualche altra cosa in tutto magro.

6. Le porzioni dovranno esser sempre uguali senza veruna distinzione per gradi, o anzianità, nè potranno mai esser formate di cibi particolari assolutamente proibiti, fuori che in qualche caso di necessità, o per qualche legittimo motivo, previa però l' espressa licenza della Superiora.

7. Qualora alcuna delle Vivande non fosse giusta, o ben condizionata, si asterranno da farne lamenti, o rimproveri a chiunque, fuori che alla Superiora, e all' Operajo pro tempore, altrimenti si metteranno sempre dalla parte del torto, anco quando i detti lamenti, o rimproveri fossero per se stessi attendibili.
8. La Tavola durerà un tempo discreto ad arbitrio della Superiora, quale avrà il debito riguardo per dar comodo a tutte di servirsi a sufficienza, senza alterazione, e pregiudizio delle occupazioni, e faccende successive.
9. Non farà permesso all' Oblate di escir dalla rispettiva Tavola, se non che dopo la terminazione della Mensa, e dopo rese le grazie, nel qual tempo le dette Oblate resteranno tutte in piedi avanti alle Tavole rispettive di contro ai rispettivi numeri, e nomi; Ed in caso di qualche necessità, per cui alcuna di tali Oblate fosse obbligata ad escire dal Refettorio prima della terminazione della Mensa, ne dovrà prendere l'annuenza dalla Superiora, quale potrà accordargliela con un cenno senza alterazione del prescritto silenzio.
10. Dopo il rendimento di grazie tutte le dette Oblate dovranno uscire di Refettorio per dar luogo a quelle della seconda Tavola, le quali parimente si affideranno ai rispettivi posti secondo il nome, e numero loro assegnato.
11. Tanto la Benedizione prima della Mensa, che il rendimento di Grazie, si faranno a questa seconda Tavola dall' Oblata, che vi si troverà più anziana, e al posto superiore, dalla quale dipenderanno tutte le altre, e dalla quale dipenderà il cenno per la terminazione della Tavola medesima.
12. L' Educande mangeranno ad una Tavola da se, ma nel Refettorio medesimo, servite dalle Maestre.
13. Alla prima Tavola si leggerà un libro di Morale, o di Storia, che la Superiora potrà dispensare,
Alla seconda Tavola poi non si leggerà mai.

A R T I C O L O V I I I .

Del ricevimento delle Oblate Novizie nel Conservatorio.

1. **N**El caso di richiesta per parte di qualche Fanciulla, che volesse abbracciare un tale Istituto, se ne procureranno dalla Superiora, o sotto Superiora le fedi del di lei Paroco, e tutte le altre testimonianze occorrenti per giustificarne la legittimità, e civiltà dei natali, la morigeratezza, e le buone disposizioni dell'animo, un certo talento, e inclinazione per l'Educatario delle Ragazze, una sufficiente abilità nel Leggere, Scrivere, Abbaco, e lavo-

- lavori Donneschi convenienti a persona propria, e pulita, una buona complessione, e finalmente l'età non minore di venti Anni.
2. Giustificati tutti questi requisiti, si domanderà la permissione all' Operajo pro tempore, per introdurre la Postulante nel Conservatorio per farvi la prova, almeno per sei mesi, in abito secolare, e sotto la direzione di una Maestra capace, sempre però separata dall' Educande, e sotto gli occhi di tutte le Oblate, nel qual tempo se ne dovrà sperimentare lo spirito, l' indole, ed il costume, all' effetto di riconoscere, se sia adattata per il buon servizio del Luogo pio.
 3. I Parenti della detta Fanciulla per i detti sei mesi pagheranno anticipatamente gli alimenti a ragione di quanto pagano l' Educande; spirato il detto termine, e riconosciuta la detta Fanciulla capace, e persistente nella volontà di restarvi, potrà consultarsi dalla Superiora il detto Operajo, e qualora esso ne convenga, si proporrà al partito, ed alla ballottazione di tutte le Oblate a ciò abilitate, e riportando almeno due terzi dei Voti favorevoli, s' intenderà ammessa tra le Oblate.
 4. La successiva Vestizione si farà privatamente, e senza alcuna solennità dalla Superiora in un giorno destinabile dalla medesima, e in un luogo interno del Conservatorio suddetto.
 5. Dopo sarà consegnata, almeno per un' Anno, alla Maestra, che farà ordinariamente la Sotto Priora, e che procurerà prima di ogni altra cosa di instruirla nel santo timor di Dio, in tutti i doveri della vita da tenersi nel Conservatorio, nell' esercizio del Leggere, Scrivere, e Abbaco, e nei lavori manuali della Comunità.
 6. Terminato il detto anno, goderà dei diritti di tutte le altre Oblate senza contrarre però nel Conservatorio alcun impegno di Voti, o di Religione, restando sempre in libertà di poterne sortire a suo piacimento.
 7. Alla riserva della Dote pagabile allo Spedale a forma delle Leggi veglianti, il Conservatorio non potrà esigere alcuna cosa, o contante per verun titolo, e solo sarà permesso alla Fanciulla, o Parenti di essa di portare quel solo corredo di vestiario per la propria persona, che non ecceda il puro uso necessario.
 8. Le Monache Professe tanto Corali, che Converse, che passeranno ai Conservatorj resteranno con i medesimi obblighi particolarmente quello della Clausura personale, che dovranno osservare.
 9. I Vescovi dispenseranno, e procureranno alle rispettive Monache la dispensa da tutti gli Obblighi provenienti dalla Regola professata, che non possono adempire nel Conservatorio, come anche la permuta dell' Ufizio Divino in quello della Madonna da recitarsi in Co-

ro, o essendone impedito privatamente in Camera col medesimo obbligo, che avevano dell' Ufizio Divino.

10. Osservisi, che nella medesima maniera le Convittrici tutte le volte, che vogliono, possono uscire dalla Casa medesima, potranno anco, tanto le Convittrici, che le Serventi, portandosi male, previo il consenso della Comunità e dell' Operaio, esserne espulse.

A R T I C O L O IX.

Della qualità degli Abiti, Vestiario ec. di ciascheduna Oblata.

1. Siccome il Vitto, così pure l'intero Vestiario dovrà somministrarsi dal Luogo Pio a tutte le Oblate, compresa anco la Biancheria.
2. Un tal Vestiario dovrà essere, a forma del modello, già dato a parte a tutte consimile, senza la minima distinzione per alcuna.
3. Vi farà una Guardaroba comune, dove si conserveranno, taglieranno, e cuciranno le Biancherie, e Vestiari occorrenti sotto la direzione di una Oblata specialmente addetta a tale impiego.
4. Ciascheduna poi in particolare avrà in consegna quella porzione di Biancheria, e di Vestiario, che le occorrerà per suo proprio, e attuale uso con un piccolo Inventario da loro sottoscritto, che dovrà tenere l'Oblata presidente a simile dipartimento, per farne ai debiti tempi l'opportuno riscontro.
5. Gli Abiti, e le Biancherie rotte, e quelle ancora, che non fossero più buone per l'uso quotidiano si riporteranno alla Guardaroba comune per rasfettarle, e farne quell'uso, che sarà creduto più conveniente.
6. Le Monache, che sono, o che passeranno tanto Velate che Serventi per ora nei Conservatorj, continueranno a portare il Vestito, che portavano in Convento, abolita però la Cocolla, Manto, o Cappa.
7. Passerà con loro dal Monastero al Conservatorio tutto il Corredo, ed altre robe di loro pertinenza, come pure l'intera somma della Dote percetta dal Monastero nell'accettazione, o vestizione, che passerà in mano all'Operajo, che dovrà far pagare alla Convittrice la somma stessa, che percipiva per il Vestiario dal Monastero di dove è uscita.
8. Le Convittrici potranno avere Pensioni e Livelli per conto proprio, possedere ec. giacchè non facendo Voti, nè professione Religiosa, non sono a veruno effetto comprese nelle Leggi veglianti di Amortizzazione.

AR-

ARTICOLO X.

Delle Camere, e loro suppellettili.

1. **O**gni Oblata doverà avere la sua Camera colle necessarie suppellettili.
2. La Superiora distribuirà le Camere all' Oblate a misura che vaceranno, con accordar sempre la preferenza nella scelta alle Anziane.
3. Si conserverà un' eguaglianza negli addobbi, e suppellettili di dette Camere in maniera, che vi sia sempre la pulizia, ma unita alla semplicità, e senza lusso.
4. I Letti delle Camere faranno di una sola misura proporzionata al comodo di una persona.
5. Ogni Letto averà Saccone, e due Materasse, che una di capecchio, e una di lana, Capezzale, e Guanciaie, con Federa, Lenzuola, due Coperte, e Coltrone.
6. Vi farà inoltre in ogni Camera un Cassettone, un Inginocchiatoio, e Armadio, con Tavolino, due, o tre Sedie, ed una Lucernina da provvedersi il tutto dal Luogo Pio.
7. Sarà in libertà delle Oblate di tener delle devote Immagini a propria soddisfazione ec.
8. Sebbene ogni Oblata debba godere della sua libertà nella propria Camera, vi dovrà aver sempre libero accesso la Superiora, all' oggetto d' invigilare alla buona custodia delle suppellettili, alla pulizia, e sopra tutto alla qualità dei Libri, e degli Scritti, che vi si leggono.
9. In tempo di notte ogni Oblata dovrà tenere la Chiave nella Porta della sua Camera, di maniera che si possa aprire al difuori, accadendo qualche male, o improvviso accidente.
10. Qualora non vi fossero nel Conservatorio camere sufficienti per tutte le Oblate, o la necessità di qualche lavoro, o fabbrica le obbligasse a stare più di una nella stessa Camera, dovrà ciascheduna avere il suo Letto separato, e non sarà loro mai permesso di dormire accompagnate.
11. Nel Dormitorio vi farà ogni notte un lume sempre acceso per comodo, e per qualunque occorrenza.

ARTICOLO XI.

Della Priora, e sue Incombenze.

1. **L**A Priora sarà eletta alla pluralità dei Voti delle Oblate; al Partito vi assisterà l' Operaio, e vi presterà il suo consenso quando

riconosca, che nella eletta vi sia la capacità, prudenza, ed attività necessaria al buon governo del Conservatorio.

2. La medesima soprintenderà generalmente al buon ordine del Conservatorio, e all'esatta osservanza del presente Regolamento, invigilando, che ciascheduna delle Oblate soddisfaccia puntualmente ai doveri del suo stato, e del particolare suo Ufizio, e che tutte assieme vivano cristianamente, soddisfacciano a tutti gli Atti di Religione, frequentino il Catechismo nei dì Festivi, stiano occupate colla debita ritiratezza in un amichevole reciproca armonia, e siano inappuntabili nel loro contegno.
3. Procurerà di studiare, e conoscere il carattere, e la particolare inclinazione, ed attività di ciascheduna, onde poterle discretamente, ed utilmente destinare, o proporre ai rispettivi Impieghi, salva però sempre l'annuenza di chi di mano in mano presiederà al Conservatorio.
4. Non permetterà, che le Oblate si trattengano più del dovere nel Parlatorio, avvertendo anco le Portinaje più anziane ad invigilare sulla qualità delle persone estranee frequentanti il Parlatorio medesimo, e sopra tutto non permetterà l'accesso nell'interno del Conservatorio a chi non vi abbia qualche relazione, o per impiego, o per lavoro, o per espressa licenza dell'Operajo, o per qualche altro giusto titolo.
5. Impedirà anco al più possibile, che frequentino il Conservatorio persone di dubbio credito, e specialmente tante Donne non appartenenti per parentela, o per qualche altro giusto motivo alle Oblate, dalle quali per lo più sogliono introdursi delle ciarle inutili, e spesso pregiudiciali alla quiete, alle giornaliere occupazioni, all'economia, e al buon regolamento del Conservatorio medesimo.
6. Invigilerà specialmente sull'Educatório, affinchè le Maestre facciano il loro dovere, e perchè l'Educande vivano colla debita soggezione alle medesime, e al particolare regolamento loro prescritto.
7. E ne' Conservatorj di semplice ritiro, e convitto di Vedove, o Maritate, la Priora invigilerà, che le Oblate assistenti alle Convittrici secolari usino tutta la carità, e buona maniera colle medesime soccorrendole nei loro bisogni, e che queste all'incontro tengano un contegno adattato alle circostanze del loro stato, e del luogo ove esse dimorano, ed in caso di qualche mancanza procurerà di avvertirle, e correggerle colla debita moderazione, e non bastando ciò, ne darà parte all'Operajo.
8. Invigilerà altresì la Priora alla buona economia del Conservatorio, regolando, e rivedendo le spese di concerto colla Camarlinga, e col Procuratore pro tempore, ed avvertendo, che nulla manchi all'

- onesto trattamento, e ai bisogni della Comunità in generale, e dei particolari individui, che la compongano.
9. A tal' effetto farà ogni sera, o da se stessa, o per mezzo della Sotto Priora la visita di tutte le porte, e ne prenderà presso di se le Chiavi per riconsegnarle nella mattina alle Portinaje a ciò destinate.
 10. Terrà l'Inventario generale di tutti gli utensili, suppellettili, e robe attenenti al Conservatorio, con passarne le rispettive, e parziali subalterne consegne alle Oblate Presidenti ai rispettivi Uffizi, tra i quali si repartiranno le dette robe, formandone anco tanti subalterni Inventari, quante sono le dette consegne, munite delle firme, e ricevute rispettive.
 11. Ogn' Anno regolarmente, e qualunque volta piaccia all' Operajo o Procuratore assisterà alla revisione delle dette consegne da farsi dalla Presidente alla Guardaroba, esponendo in tanto in tale occasione, e concertando colla Sotto Priora e col Procuratore medesimo i refarcimenti, permuta, o aggiunte occorrenti per la buona custodia, e manutenzione dei detti generi, e per il miglior servizio del luogo.
 12. In caso di qualche trasgressione, o mancanza delle Oblate sue dipendenti procurerà di correggerle in segreto, e con tutta la buona maniera possibile, e non bastando ciò, ne avvertirà l' Operajo perchè prenda quei temperamenti, che crederà più opportuni, e più adattati alle circostanze.
 13. Nel caso che alcuna delle Oblate si renda ne' suoi difetti, e mancanze incorrigibile, la Superiora procurerà prima d' intendere privatamente, e separatamente dalle Oblate, se siano nella disposizione di licenziarla, quando sia sicura, che il maggior numero vi acconsenta, ne tratterà coll' Operajo, ed approvandolo anco esso, intimerà il partito per determinare formalmente l' esclusione di tale Oblata, che al più presto dovrà eseguirsi.
 14. Procurerà, che le Inferme siano bene assistite, ed in caso di mancanza dell' opportuno servizio, farà istanza all' Operajo, o Procuratore pro tempore, perchè vi sia in qualche maniera straordinariamente provvisto.
 15. Osserverà, che tutte le Oblate restino quiete, e tranquille nel Conservatorio, e nell' osservanza degli Ordini, e Istruzioni veglianti, e che piuttosto, quando ve ne sia alcuna scontenta, e bramosa di passare ad altro stato, le sia lasciata tutta la piena libertà sopra tale articolo, rammentandosi, che non conviene al buon ordine della Comunità tener quivi Persone inquiete, e forzate in grado facilmente di pregiudicare alla propria, e all' altrui spirituale, e temporale tranquillità.

16. Non potrà la medesima Priora introdurre a Convitto, o pernottare nel Conservatorio Persone estere, quando anco si tratti di strette Parenti delle Oblate, delle Zittelle Educande, o Provan-
de, e Convittrici senza espressa licenza dell' Operajo, sebbene
ciò non si facesse con aggravio del Conservatorio.
17. Riservato alla Comunità l' elezione non solo della Priora, ma
anco della Camarlinga, e Scrivana, Sotto Priora, Discreta, e Maestre
di Educazione, ed Assistente alle Convittrici, dovrà la Priora uni-
tamente alla Sotto Priora, e Discreta distribuire ogni anno tutti
gl' altri Ufizj alle Oblate, che potranno esser confermate, le quali
prima anderanno partecipate all' Operajo.
18. Due Sorelle non potranno essere nel tempo medesimo Priora, e
Sotto Priora, nè Priora, e Camarlinga, nè Sotto Priora, e Camar-
linga, nè Camarlinga, e Scrivana.
29. Non avrà la Priora veruna distinzione nel Vitto, e Trattamen-
to, quale riceverà del tutto eguale alle altre.
20. Durerà ordinariamente in tale impiego per Anni tre, con potersi
però confermare per partito delle Oblate, e consenso dell' Operajo.
21. Tutto quello, che si stabilisce in queste costituzioni non ob-
bligherà sotto peccato, e la Superiora potrà dispensare secondo
gl' Individui.

A R T I C O L O XII.

Della Sotto Priora, e Discreta, e loro Incombenze.

1. **L**A Sottopriora deve elegerfi dalla Comunità presente l' Ope-
rajo, come la Priora.
2. Vi dovrà essere una Discreta da elegerfi parimente a Partito,
la quale nell' interno della Casa dovrà assistere in particolare nel-
la stanza di ricetto, quando verrà gente, o Forestieri.
3. La Sottopriora in mancanza della Priora per infermità, o per
altri impedimenti dovrà sostenerne le veci colla debita dependen-
za dalla medesima.
4. Averà il primo luogo dopo la Priora tanto in Coro, che a
Mensa ec., e tutte le altre saranno obbligate a rispettarla, e ad
ubbidirla, come rappresentante la stessa Priora, intendendosi sem-
pre, che ambedue vadano d' intelligenza e di concerto.
5. Dovrà risiedere nella stanza contigua alla Porta del Conservato-
rio per essere più a portata degli affari relativi da trattarsi per essa
con persone estere, all' effetto poi di comunicargli alla Superiora.
6. Terrà sempre in giorno il Libro di ricordanze, e memorie del
Luogo Pio, ed il registro delle Ragazze Educande, secondo le

moderne prescritte regole veglianti, quale sarà sollecita di fare spesso presente al Procuratore, perchè ne possa accendere le rispettive Partite in Debito, e Credito per passarle poi per il ragguaglio al Computista.

7. Avrà la speciale soprintendenza, ed obbligo di presedere alla
- | | |
|------------|---------|
| Guardaroba | Cantina |
| Vestiario | Granajo |
| Dispensa | Fuoco |

con l'ajuto delle rispettive Oblate da destinarsi a tali Ufizj.

8. Riceverà quotidianamente dalla prima Infermiera le ordinazioni dei Professori per rapporto all'Inferme procurando, che tanto i medicamenti, che l'altro occorrente sia provvisto ai tempi debiti della miglior qualità, ed efficacia, e colla debita, e giusta economia dependentemente dalla Superiora.
9. Dureranno in tale impiego per Anni tre, potendo essere anco confermata successivamente.

A R T I C O L O XIII.

Della Camarlinga, e Scrivana, e loro Incumbenze.

1. **A** Partito della Comunità sarà destinata un Oblata accorta, fedele, intelligente, ed attiva per presiedere dopo la Superiora alla direzione Economica della Comunità.
2. Questa sarà la Camarlinga, la quale dovrà eleggersi come sopra presente l'Operajo.
3. Dipenderanno dalla medesima tutti gli Ufizj Economici, che averanno ispezione sopra i Dipartimenti di
- | | |
|----------|-------------|
| Cucina | Refettorio. |
| Credenza | |
4. Invigilerà, che tutte le Oblate particolarmente addette ai prefati Dipartimenti osservino il buon ordine, e la giusta economia.
5. Penierà, e concerterà col Procuratore, previa l'annuenza dell'Operajo, la provvista di tutti i Generi in digrosso tanto per la vittuaria, che per il fuoco, e per i consumi generali del Luogo Pio.
6. Concerterà quotidianamente coll'Oblata presidente alla Cucina ciò, che occorre di spese minuto per la medesima, con passarne essa l'ordine per polizza, e in iscritto al Fattore, o Provisioniere, perchè le provveda in tempo opportuno.
7. Terrà la Cassa generale del Conservatorio, e dovrà fare tutti i pagamenti con i rispettivi mandati del Procuratore.
8. Pagherà indispensabilmente ogni Mese i Provisionati del Conservatorio a forma del Ruolo approvato dall'Operajo.

9. Ter-

9. Terrà nello Scrittojo, come luogo di sua residenza, la Tabella di tutte le Bocche del Conservatorio, siccome pure il regolamento del Vitto giornaliero.
10. Noterà parimente nelle Cartelle mensuali tutti i consumi del fuoco, ed altri generi secondo il modello, che le verrà somministrato, quale presenterà ogni mese, e quando più le piaccia alla Priora, al Procuratore, e all' Operaio, mettendosi in stato di render conto delle differenze dei consumi da un mese all' altro, e della giustezza dei consumi medesimi.
11. Supplirà al Carteggio occorrente.
12. Durerà tale Impiego per tre Anni, con che possa confermarsi per Partito delle Oblate.
13. Oltre la Camarlinga vi farà ancora un Oblata Scrivana, da eleggersi, e durare nell' impiego come la Camarlinga; e questa Scrivana dovrà segnare tutte le spese, aiutare la Camarlinga, e tenere tutti i conti ec.
14. Nella stanza dello Scrittojo vi farà la Cassa Generale della quale due faranno le chiavi, e diverse, una in mano della Superiora, e l'altra della Camarlinga.
15. Dovendosi incassare denari, ci si troverà all' apertura della medesima anche la Scrivana, che prenderà appunto nel quaderno intitolato *Quaderno di Cassa*.
16. Si darà la somma di scudi 50. in mano della Camarlinga per non esser sempre obbligate ad aprire la Cassa, consumati quelli gli se ne daranno altrettanti.
17. Nella medesima stanza dello Scrittojo vi faranno anche le Scritture attenenti al Conservatorio, e ne avrà la Chiave la Superiora, Camarlinga, e la Scrivana, e quest'ultima dovrà pensare a tenerle in ordine.

A R T I C O L O X I V .

Dell' Oblata Sagrestana, e suo Ajuto.

1. **V**I farà un Oblata col titolo di Sagrestana ad elezione della Superiora secondo il disposto dell' Artic. XI num. 17. fornita dell' abilità sufficiente per sostenere i seguenti carichi del suo Impiego.
2. Questa avrà in consegna tutti gli Arredi, ed Utenfili della Chiesa, e Sagrestia del Conservatorio, dei quali tutti terrà un diligente Inventario, avvertendo, che siano conservati in buon ordine, e in caso di mancanza, o di qualche necessario supplemento, ne farà istanza al Procuratore, e Superiora, perchè vi sia provvisto.
3. Invigilerà, che la detta Chiesa, e Sagrestia sia tenuta ben propria, e pu-

- e pulita, come si conviene ad un luogo consacrato al Divino culto.
4. Quando occorrerà Cera, Olio, Vino, o altro ec. per la Chiesa, ne farà istanza alla Superiora, o alla Sotto Priora, perchè ne vengano avanzati gli ordini per la consegna relativa da chi si spetta.
 5. Dipendentemente dal Procuratore, o da altro Sacerdote a ciò specialmente deputato farà eseguire puntualmente la soddisfazione di tutti gli Obblighi, Cappelle, ed Uffizature attenenti alla Chiesa medesima a forma delle rispettive disposizioni veglianti.
 6. Per le Solennità, e Funzioni già prescritte farà sollecita di avvisare per tempo i Sacerdoti, che dovranno intervenirvi.
 7. Ogni mattina disporrà nella Sagrestia tutti gli Arredi, e cose occorrenti secondo le rispettive solennità, o feria corrente per la celebrazione dei Divini Misteri, e per l'adempimento dei Divini Uffizi.
 8. Essa averà altra Oblata in suo aiuto, alla quale potrà prescrivere di mano in mano le incombenze relative.
 9. E vi farà anco una Servente per la Sagrestana.
 10. Vi farà una Porta di comunicazione dal Conservatorio in Chiesa, perchè le Sagrestane possino assettarla quando la Porta di strada sarà ferrata.
 11. Per questa medesima Porta passerà il Confessore per amministrare i Sacramenti alle inferme del Conservatorio.
 12. I Gratini dei Confessionari saranno simili a quelli delle Monache, ed oltre a quello destinato per il Confessore, se ne farà un' altro simile per quei Confessori, che di mano in mano fossero richiesti dalle Oblate.
 13. Non potranno avere parature di Chiesa, Musica Strumentale, altro che l'Organo, potranno però le Oblate cantar loro.

A R T I C O L O X V .

Dell' Infermeria, e Infermiera, e sue Incombenze.

1. **V**i farà una, o più Camere delle più sane, più grandi, e meglio situate ad uso di Infermeria, e per servizio delle Inferme con tutti i comodi, e masserizie occorrenti.
2. Oltre al Medico, e Chirurgo da eleggersi dall' Operajo vi farà una prima, e seconda Infermiera ad elezione della Priora secondo il Disposto dell' Art. 11. num. 17. le quali attenderanno all' assistenza, e al servizio delle Inferme suddette.
3. Sarà infatti loro speciale incombenza, che tutte l' Inferme siano ben servite, assistite, e curate di giorno, e di notte, essendo sollecite di far chiamare alle occorrenze il Medico, e Chirurgo
de-

destinato, e di fare eseguire tutte le ordinazioni Mediche, o Chirurgiche, le quali le medesime Infermiere passeranno alla Sotto Priora, che le passerà alla Camarlinga quando si tratti di provvedere alcuna cosa di fuori, e a contanti.

4. Nell'atto delle visite dei detti Professori una delle Infermiere, e per lo più l'anziana, l'accompagnerà al Letto delle rispettive Inferme esponendo loro i principj, i periodi, e i sintomi delle diverse malattie, lo stato attuale dell'Inferma, e l'esecuzione, e gli effetti dell'ordinazioni, ed operazioni precedenti.
5. L'Infermiera, che accompagnerà alla malata il Medico dovrà essere sempre presente alla visita, ma restando anco in distanza, e dando luogo alla malata di parlare liberamente con il Medico senza essere sentita.
6. La prima Infermiera riceverà, e terrà in consegna per Inventario dalla Superiora tutte le suppellettili, ed utensili attenenti alla detta Infermeria, con esser pronta a renderne conto ad ogni cenno della Superiora, e ordinariamente una volta l'Anno, e alla fine del di lei Ufizio.
7. Procurerà, che dalla Cucina comune del Conservatorio siano ben disposti, e condizionati i cibi occorrenti alle Oblate Inferme, e che nei tempi debiti siano loro distribuiti secondo l'ordinazioni dei Curanti.
8. In caso di malate gravi, tanto la prima, che la seconda Infermiera faranno loro per turno le guardie occorrenti, specialmente nella notte, e in caso di qualche maggiore bisogno faranno istanza alla Superiora per gli ajuti opportuni.

ARTICOLO XVI.

*Della Oblata Presidente alla Guardaroba, e Vestiario,
e suo Aiuto.*

1. **L**A Guardaroba, ed il Vestiario eligerà una, o più Oblate, che vi attendano privatamente ad elezione della Superiora secondo il disposto all'Art II. num. 17.
2. La prima tra queste avrà in consegna tutte le Biancherie, Vestiario, e Utensili della Comunità.
3. Questa Oblata farà in ajuto della Sotto Priora, e farà specialmente incaricata a questo Dipartimento.
4. Avvertirà di tenere tutte queste robe classate, e separate nei rispettivi Armarj attenenti alla Guardaroba colla possibile precisione, ed esattezza.
5. Rispetto alle Biancherie dovrà tenere sempre provvista la Guarda-

roba di robe cucite, cioè Lenzuola, Coperte, Tovaglie, Tovaglioli, Sciugatoj, Veli ec.; e a tal' effetto penserà al provvedimento, o alla fabbricazione di tutto il panno occorrente, e alle cuciture relative, qualora non possa da per se stessa supplirvi.

6. Penserà altresì alla cura, e ai Bucati ordinari delle Biancherie suddette avvertendo, che tutto si eseguisca ai debiti tempi, e coll' esattezza possibile.
7. Non potrà provvedere, ordinare, ricevere, e imprestare, vendere, o consegnare suppellettili, utensili ec. senza una polizza, o mandato della Superiora.
8. Potrà essa barattare liberamente ai debiti tempi le Biancherie, Vestiari, e utensili ordinari, previa però sempre la restituzione, e il cambio dei capi vecchi nel medesimo numero, e specie avvertendone la Superiora nei soli casi, che vi si riconoscesse un soverchio abuso in pregiudizio della buona economia.
9. Averà sotto di se un Oblata in suo aiuto, alla quale distribuirà le relative incumbenze.

A R T I C O L O XVII.

Dell'Oblata Presidente alla Dispensa, Cantina, Granajo, e Fuoco.

1. **V**I farà un Oblata alquanto esperta, e capace, ad elezione della Superiora secondo il Disposto dell' Art. 11. num. 17. la quale avrà la consegna della Dispensa, Cantina, Granaio, e Fuoco. Questa Oblata farà in aiuto della Sotto Priora, e farà specialmente incaricata di questo Dipartimento.
2. Dovrà ricevere dal Provvisioniere, previo il mandato della Sotto Priora tutti i Generi addetti a questo Dipartimento, cioè Grani, Farine, Crusche, Tritelli, Staccature, Biade, Legumi, Cataste, Stipe, Carbone, Brace, Olio, Sale, Cacio, Riso, Uova, Lardo, Carne salata, Segatura, Granate, Candele di sego ec. Vino, Aceto, Agresto, e altro ec.
3. Procurerà di ben conservare in luoghi separati, e opportuni tutti questi Generi.
4. Rispetto al Granajo invigilerà, che i Grani siano ben vagliati ai debiti tempi, e mischiati a dovere nelle diverse qualità, all' effetto di mantenere il pane in una certa eguaglianza di bontà, e nitidezza secondo gli ordini, ed usi veglianti.
5. Sarà sollecita di mandare detti Grani ben condizionati al Molino invigilando, che nelle consegne, e nelle restituzioni dei Grani, e Farine macinate non seguano sbagli nei pesi, e nelle qualità, ed acciò si conservino le Farine nei luoghi adattati secondo la stagione.
6. Pro-

6. Procurerà altresì di tener sempre una porzione discreta di tali Farine macinate, perchè abbiano il debito riposo, e perchè non manchino mai, specialmente nei tempi più critici della maggiore scarsità d'acqua.
7. Invigilerà altresì, che i Vini siano ben custoditi, e governati coerentemente alla qualità, e alla beva dei medesimi, previa l'anticipata disposizione, e manutenzione dei Vasi relativi, e specialmente delle ricerchiature, e stufe da farsi alle Botti, con tutta la possibile diligenza, ed attenzione.
8. Distribuirà ciascheduno dei detti Generi ai rispettivi dipartimenti, previo il mandato della Sotto Priora, che ne accenni di mano in mano le dosi rispettive.

A R T I C O L O XVIII.

Dell' Oblata presidente alla Cucina, e sue Incombenze.

1. **A**D elezione della Priora, secondo il disposto dell' Art. 11. N. 17. sarà destinata un' Oblata accorta, fedele ed attiva per presiedere alla Cucina, e consumi giornalieri delle Oblate; Averà ella in consegna tutti gli Utensili, ed Attrazzi relativi.
2. Riceverà col mandato della Sotto Priora tutti i Commestibili, Condimenti, Fuoco, ed altro per servizio della Cucina, e della Comunità alla riserva del Pane, e del Vino.
3. Avvertirà in tutti i bisogni, ed occorrenze di rimettere una polizza da lei firmata alla Sotto Priora coll' indicazione delle specie, e del quantitativo, che le occorrerà proporzionatamente al numero degl' Individui, e coerentemente alla tabella delle distribuzioni già approvata, e firmata dall' Operajo.
4. Invigilerà perchè il Cibo occorrente alle Oblate sia alle ore debite ben condizionato, e cucinato con tutta la possibile pulizia, e secondo il moderno sistema, e perchè i consumi in specie dell' Olio, Condimenti, e Fuoco siano discreti, e proporzionati al bisogno della Comunità, insieme col necessario risparmio tanto pei Condimenti, che pel Fuoco suddetto.
5. A tale effetto terrà essa in custodia, e sotto chiave tanto le Droghe, e Condimenti, che il Fuoco medesimo, e tutte le altre robe attenenti al di lei dipartimento.
6. Saranno intieramente proibite le cucinature di Vivande particolari, e distinte da quelle generali della Comunità, alla riserva, che per servizio delle Inferme, e nei casi di qualche espresso ordine, o licenza della Superiora.
7. Dalla Priora, ed Operajo, e secondo il disposto dell' Art. 11. N. 17. sarà destinato quel numero di Oblate che crederanno necessarie,

25

farie , prescrivendo i sistemi opportuni per l' esatto , e regolare servizio di tutta la Comunità tanto sana , che malata ; destineranno ancora le particolari Oblate , che sotto l' Oblata presidente dovranno servire .

ARTICOLO XIX.

Dell' Oblata assistente al Refettorio .

1. **L'** Oblata assistente al Refettorio da eleggersi dalla Priora secondo il disposto dell' Artic. XI. num. 17. procurerà , che il medesimo stia ogni giorno ben pulito , preparato , e disposto con tutto l' occorrente a forma del sistema vegliante .
2. Riceverà dalla Cantina il Vino , dalla Dispensa l' Olio , tanto per i Condimenti che per i Lumi del medesimo Refettorio , Cacio , Sale , e altro dependente da quel Dipartimento , e finalmente riceverà dall' Oblata Panattiera il Pane per servizio di tutta la Comunità .
3. Aprirà il detto Refettorio al primo tocco della campanella del Desinare e della Cena , quale suonerà ella medesima secondo il metodo prescritto . Articolo VII.
4. In tempo della prima Mensa invigilerà , che si osservino esattamente le regole prescritte nel Refettorio suddetto , e che le Serventi a tavola facciano il loro dovere con metodo , e con esattezza , sicchè tutte le Oblate siano ben servite ai debiti tempi , e secondo le rispettive anzianità .
5. La medesima pranzerà , e cenerà alla seconda Mensa senza partirsi dal Refettorio fintantochè non saranno ultimate le faccende , e puliture successive , avvertendo , che il tutto debba restar sempre in ordine , e colla debita pulizia .

ARTICOLO XX.

Dell' Oblata Panattiera , e suo Ajuto .

1. **V** I farà un Oblata , la quale averà una particolare soprintendenza alla manipolazione del Pane pel consumo di tutta la famiglia .
2. Questa col mandato della Sotto Priora riceverà dal Granaio la Farina occorrente , e penserà a fare tutto il Pane per una tal Famiglia , consegnandolo poi al Forno , e quindi riprendendolo in consegna , per passarlo all' Oblata assistente al Refettorio .
3. Averà sotto di se una Servente secolare per ajutarla in tali giornata-

nalieri faccende tutte le volte, che all' Operajo, e alla Superiora sembrerà opportuno di accordargliela, attesa l' insufficienza di una sola persona per supplire alla lavorazione occorrente, avvertendo però, che la detta Servente nel caso debba anco accudire ad altre faccende non incompatibili colla detta incombenza.

A R T I C O L O XXI.

Dell' Oblate Portinaje.

1. **V**I faranno due Oblate anziane scelte dalla Superiora pro tempore coll' annuenza dell' Operajo, e secondo il disposto dell' Art. XI. al num. 17. tra le più morigerate, caute, e prudenti, le quali averanno a turno la custodia del Parlatorio, e della Porta interna del Conservatorio, quale starà ordinariamente chiusa col solito campanello, siccome si stila in tutte le altre Comunità, e Case ben regolate.
Faranno una settimana per ciascheduna.
2. Starà l' Oblata Portinaja di turno in luogo contiguo alla Porta per prendere le imbasciate, e avvisare l' Oblate quando siano chiamate dai loro Parenti, o da qualche altra Persona cognita alla medesima Portinaja, che ella sappia avere un giusto titolo di confabulare colle suddette Oblate.
3. Nel caso poi di qualche Persona sconosciuta non le accorderà l' accesso, e non le chiamerà alcuna Oblata, senza l' espressa licenza della Superiora.
4. In caso di bisogno dell' opera di alcun Professore tanto Medico, che Chirurgo, avviserà la prima Infermiera, acciò essa possa accompagnarlo a quell' Inferma, e di lì riaccompagnarlo fino alla Porta.
5. Non lascerà mai sole le Oblate nel Parlatorio specialmente le più giovani, quando non siano con i loro più stretti Parenti, o con Persone provette di conosciuta probità, osservando intanto il loro contegno, non meno che delle Persone estere con esse confabulanti, ed in caso di qualche inconvenienza nel parlare, o nel trattare, potrà con buona maniera rammentare il suo dovere, ed il rispetto dovuto al luogo, con avvisarne poi la Superiora, perchè possa prendere quei compensi, che crederà più opportuni.
6. Non permetterà, che nel Parlatorio seguano traffici, o mercimoni tra le Oblate, e le Persone estranee in elusione degli Ordini, e Proibizioni veglianti, ed in caso di contravvenzione sarà obbligata a darne parte alla Superiora, ovvero all' Operajo.

7. In

7. In ogni Conservatorio vi farà un Parlatorio solo con due grate spaziose, ed estese accanto alla Porta, affinchè la Portinaja possa badare alla Porta, e assistere al Parlatorio.
8. Il Parlatorio si aprirà la mattina dopo le 9., e si chiuderà all' Ave Maria della sera.
9. Nelle Solennità maggiori, e Feste di intiero Precetto non si aprirà la mattina, che dopo terminate le messe, e funzioni, ed il giorno dopo il Vespro, Catechismo, e altre funzioni.
10. Gli ultimi giorni della Settimana Santa non si aprirà.
11. La Porta detta dello Scaricatojo farà chiusa a due Chiavi, una in mano della Superiora, e l' altra della Portinaja, che non è di Settimana alla Porta.
12. La Portinaja, e Priora, e la Discreta lasceranno entrare le Persone, e robe, che s' introdurranno, e la Portinaja aspetterà per riserrare, finchè siano ripassati per rendere le Chiavi alla Superiora ec.
13. Dentro la Porta vi farà una sala di ricetto. In questa faranno introdotte dalla Portinaja quelle Persone qualificate, conosciute, o Parenti, che verranno a vedere qualcuna delle Convittrici, avvertendo di non lasciarle mai sole, e che vi debba essere sempre presente, o una delle Superiori essendo Convittrici, o essendo ragazze una delle Maestre: e chi vorrà parlar loro in segreto, o a solo dovrà farlo alla grata.
14. I Parenti, Tutori, o altri attenenti alle Zittelle Educande, faranno ricevuti nella medesima Sala, alla presenza della Maestra, purchè non siano servitori dei medesimi: e se fossero Padre e Madre, che volessero parlare a solo potrà la Maestra ritirarsi secondo le circostanze.
15. Le Convittrici potranno, purchè siano accompagnate dai loro più stretti Parenti, Dame, o Persone conosciute, andar fuori con qualche Ragazza, o sole per vedere i Loro più stretti Parenti se si ammalassero o altro purchè all' Ave Maria della Sera siano in Casa, ciò che non s' intende di quelle, che sono state Monache.
16. Similmente ammalandosi qualche Convittrice, la quale desiderasse di vedere i suoi più stretti Parenti saranno ammessi coll' intervento della Superiora.
17. Le Convittrici, o Educande potranno uscire per andare tutte insieme a Feste di Chiesa, Giubbilei ec., ed essendo i Conservatorj situati in Campagna, per fare qualche passeggiata nelle ore debite.
18. Per quanto nei precedenti Capitoli si siano assegnati ad altrettante Oblate, ed anche con le Ajute, come ufizi separati quelli di
Guar-

Guardaroba, Dispensa, Cucina, Cantina, Granajo, Refettorio, Panatteria, Porteria, Sagrestia, ed Infermeria, ciò s'intenderà per quei soli Conservatorj, nei quali così esigerà il numero grande d'individui, e d'incombenze. Ma nella maggior parte dei Conservatorj, che saranno meno numerosi, potranno unirsi due, o più di detti ufizi in una sola Oblata.

20. E per quanto sia stato regolarmente prescritto il termine di un' Anno alla durata di detti Ufizi, sarà in facoltà della Superiora dentro l' Anno il rimuoverne le Oblate, permutarli, destinarvi per commissione, e supplimento altre delle Oblate secondo, che essa troverà più espediente.

A R T I C O L O XXII.

R E G O L A M E N T O

Per i Conservatori destinati all' Educazione delle Zittelle dalla loro prima età, colle Istruzioni alle Maestre rispettive.

1. **N**on si potranno regolarmente ammettere Ragazze di età minore, almeno degli anni otto, per tenervele in Educazione fino, che piaccia a loro Parenti, o Tutori.
2. Tanto per l'ammissione, che per l'egresso delle dette Ragazze, la Superiora pro tempore del Conservatorio potrà farne la debita proposizione all' Operajo, o Soprintendente al Conservatorio medesimo, ed in tal forma saranno ammesse, e restituite senza essere necessaria alcun altra permissione.
3. Di consenso di questi saranno elette per Partito della Comunità quelle Maestre, che potranno occorrere proporzionatamente al numero delle dette Ragazze; Le quali tutte saranno esenti dai Cori, e altri Ufizi, ed incombenze della Casa, per attendere di proposito alle Ragazze medesime.
4. Vi saranno una Maestra maggiore specialmente incaricata dell' Educazione delle Ragazze, e della corrispondenza con i loro Parenti, e due o tre Oblate per Maestre in proporzione delle Ragazze, che vi sono con destinare due, o tre altre Oblate unicamente per l' Educazione.
5. Per profittare di questo luogo con vantaggio della buona, e culta Educazione saranno le dette Ragazze quivi esercitate dalle prefate Maestre nella Dottrina Cristiana, e altri Atti di Religione, nel
leg-

leggere, scrivere, e abbaco, e in tutti quei lavori donneschi, che possono convenire ad una saggia, e provida Madre di famiglia, e tutto in proporzione della età, e capacità delle Convittrici, ed uno dei Preti addetti al servizio del Conservatorio dovrà giornalmente instruire le Ragazze Educande nel Catechismo proporzionando tali private istruzioni alla loro rispettiva capacità, ciò che non può sempre farsi nel Catechismo comune delle Domeniche, al quale per altro tutte devono intervenire.

6. Alcuna delle Maestre dovrà sempre dormire nella porzione del detto Conservatorio destinato all' Educazione delle dette Ragazze.
7. Ciascheduna di queste pagherà a titolo di Serbo quella mensuale Pensione, che per il rispettivo Conservatorio sarà fissata dall' Operaio, sempre anticipatamente, e penserà al Letto fornito, Biancheria, Imbiancature, e Vestiario per il proprio uso secondo l' uniforme, che verrà prescritto.
8. Nel Refettorio della Comunità sarà destinato un luogo distinto, e separato per le dette Ragazze, e loro rispettive Maestre.
9. A Tavola mangeranno le Ragazze da se, servite dalle Maestre, come si è detto di sopra.
10. Ciascheduna delle Ragazze dovrà a turno settimanale servire alla Tavola, secondo il metodo, che le verrà prescritto.
11. Il Vitto consisterà nei giorni grassi a Pranzo in Zuppa, Lesso, altro piatto di Carne, e insalata, o frutta; A Cena Zuppa, piatto di Carne, o Uova, insalata, o frutta.
Nei giorni magri un simile trattamento si farà anco in magro, oltre la Colazione, e Merenda.
12. Sarà in facoltà delle Ragazze suddette, e loro Parenti di apprendere le Lingue, il Suono, e il Disegno dai Maestri, da eleggersi dall' Operaio che faranno a tal effetto prescelti per servizio dell' Educatorio, a tutto carico, e spesa però delle particolari, talmente che l' effetto sia, che non possino servirsi di qualunque Maestro ad arbitrio, ma solo di quelli Deputati per tale Comunità da chi di mano in mano presiederà alla medesima, avvertendo, che ve ne sia più di uno per dar luogo alla scelta.
13. Per tali Scuole di Maestri estranei vi sarà stanza comoda, e destinata a posta per questo effetto, vicina alla Porta, avvertendo, che una delle Maestre debba sempre assistere alle Scuole medesime.
14. Una delle Maestre parimente dovrà accompagnare le Ragazze, quando occorrerà, che siano chiamate per parlare, e trattare con persone estere restando ivi presente, quando non confabulino con i rispettivi Genitori, o altri più stretti Parenti maggiori di ogni eccezione, come si userebbe in qualunque Casa particolare Culta, e ben disciplinata.

15. Non farà permesso alle Ragazze ordinare lavori, o altro per loro Vestiario, ed uso senza saputa della prima Maestra, quale però invigilerà, perchè alle medesime Ragazze non manchi l'occorrente, con avvertirne nel caso i loro Parenti, e con fare le debite ordinazioni, secondo le rispettive necessità, ed assegnamenti, e soprattutto con aver cura, che le Ragazze stesse si avvezzino a ben conservare, e custodire le loro robe per quiete di chi spende per esse, e per la loro giornaliera minuta economia, e pulitezza.
16. Non farà proibito alle Ragazze di ricevere, e scrivere Lettere alle persone di loro attenenza, a condizione però, che passino queste per il canale di una delle Maestre, quale userà in ciò della debita discretezza secondo le circostanze rammentandosi di essere responsabile della buona condotta delle dette Ragazze ai rispettivi loro Parenti.
17. Si procurerà almeno per quanto sia possibile, che le Ragazze convivano nella parte del Conservatorio loro assegnata separatamente, e indipendentemente dalle altre Oblate non addette alla loro Educazione, per evitare qualunque disordine in pregiudizio della Educazione medesima, e della quiete della Comunità, intendendo però sempre non proibito il diporto nel Giardino alle ore convenienti, o qualche altra discreta ricreazione da farsi in comune dipendentemente dalle Maestre, e dalla Superiora.
18. Sarà permesso ai rispettivi Parenti di estrarle dal Conservatorio a loro piacimento con l'annuenza dell'Operajo, Superiora, o prima Maestra, avvertendo solo di rimetterle nella sera intorno all'Angelus, o poco dopo, per non alterare il sistema della Comunità.
19. Il Regolamento delle ore per le Ragazze Convittrici farà il seguente.

La levata dal dì primo Aprile a tutto Settembre farà alle ore sei, e dal dì primo Ottobre, a tutto Marzo alle ore sette della mattina.

Vestite, che faranno senza lusso superfluo, ma con la debita modestia, e decenza conveniente al loro stato, sodisfaranno ai primi atti di Religione, secondo il pio costume del luogo sotto la direzione delle rispettive Maestre.

Un ora dopo regolarmente ascolteranno la Santa Messa, quindi faranno la loro Colazione, e poi si porteranno nelle rispettive Scuole.

Alle ore 11., e mezzo Pranzaranno.

Dal primo Aprile a tutto Settembre averanno un tempo discreto per la ricreazione, e riposo almeno fino alle due, e mezzo, e negli altri sei mesi all'un ora, e mezzo dopo il mezzo giorno.

Posteriormente torneranno alle Scuole, Lettura, e Lavori fino al Credo.

Dopo prenderanno il diporto nel Giardino, o altro luogo ³¹ secondo le stagioni fino all' Angelus.

Riprenderanno in seguito i loro veglianti esercizi di Pietà in Chiesa per una mezz'ora, e dopo ritorneranno alle loro rispettive incumbenze, e lavori, nei mesi dell' Inverno, quando vi sia tempo.

La Cena dal primo Aprile a tutto Settembre farà alle ore 8., e un ora dopo anderanno al riposo.

20. Vestiranno le Educande di abito uniforme bigio con nastri celesti, respet bianco, cresta di mezzo asletto, e nastri simili per Gala, cresta fonda respet nero e zinale nero, nei giorni feriali.
21. Non si prescrive l'età in cui le Ragazze Educande siano in facoltà di restare nel Conservatorio, ma allora, che fossero già molto adulte senza speranza di stabilimento, e non si adattassero più al sistema delle Educande, potranno passare ne' Conservatorj destinati a ricevere le Vedove, e le Maritate.

A R T I C O L O XXIII.

I S T R U Z I O N I

Per le Maestre dell' Educatorio, e loro Incombenze.

1. **P**roporzionatamente al numero delle Educande farà anco fissato in ciaschedun Conservatorio il numero delle Maestre, la prima delle quali avrà una certa soprintendenza alle altre, ed alle Ragazze in generale dependentemente dalla Superiora.
2. Altra di tali Maestre dovrà assistere sempre alle Scuole di Maestri Esteri.
3. Sarà cura principalmente della prima Maestra, e poi di tutte le altre di esattamente eseguire il Regolamento prescritto da S. A. R. Nostro Signore, e affisso in Stampa nell' Educatorio medesimo.
4. Saranno tali Maestre dispensate dai Cori ed altri Ufizi, ed incombenze del Conservatorio per attendere di proposito alle Ragazze medesime.
5. Insegneranno loro principalmente la Dottrina Cristiana, e altri Atti di Religione, e quindi l' eserciteranno nel Leggere, Scrivere, e Abbaco, e in tutti quei Lavori Donneschi, che possono convenire ad una saggia, e provida Madre di famiglia, e tutto in proporzione della età, e capacità delle Zittelle loro affidate.
6. A tale effetto procureranno di bene studiare, e conoscere i rispettivi naturali, l' indole, e le inclinazioni di ciascheduna per potere così

- così meglio guadagnarle, e ridurle in un grado, che faccia onore alle medesime, e al luogo dove sono state collocate.
7. Non mostreranno parzialità, o distinzione per alcuna, sebbene anco di rango superiore, ma le tratteranno tutte egualmente, e toglieranno anco loro quei pregiudizi, che sogliono accompagnare le Ragazze di età immatura, quando mancarono dell' opportuna Educazione, o che furono soverchiamente adulate.
 8. Una delle Maestre dovrà sempre accompagnare, ed assistere le Ragazze quando sono al diporto nel Giardino, o in tempo della conversazione con persone estere, inclusivamente coi Maestri, avvertendo al contegno da tenersi tanto dalle dette Ragazze, quanto da chi tratta, o conversa con esse.
 9. Ne' Conservatorj fuori di Città sarà anco permesso alle Convittrici, ed Educande con le Oblate di andare a fare delle passeggiate in Campagna con la permissione della Superiora in buon numero, ed unitamente in luoghi propri, facendosi accompagnare da un uomo di servizio.
 10. Avvertiranno inoltre le dette Maestre, che le Ragazze non ritengano Libri, o Scritti di Dottrine sospette, o superiori, o non adattate alla loro capacità e stato.
 11. Non permetteranno neppure, che le dette Ragazze ricevano Lettere, o Imbasciate da persone estere, e che neppure le medesime ne scrivano, o mandino fuori del Conservatorio, senza che la prima Maestra ne abbia letto, o saputo il contenuto, alla riserva soltanto delle Lettere, che si scrivono reciprocamente tra le Figlie, e i propri Genitori.
 12. Dovranno le Maestre dormire nell' Educatorio, e ne' luoghi assegnati loro dalla Superiora.
 13. In caso di qualche trasgressione, o mancanza delle Educande dovranno le Maestre correggerle con carità, fermezza, e prudenza mescolando un giusto rigore colla buona maniera, e con una certa dolcezza da far conoscere, e abborrire il delitto senza ributtare le delinquenti.
 14. In tempo del lavoro, e qualche volta anche in tempo della ricreazione, quando la stagione non permetta l' andare a passeggiare fuori, o per il Giardino, le Maestre procureranno di far leggere alle Ragazze qualche Libro Istruttivo.
 15. In presenza delle Ragazze non parleranno mai degli Affari interni del Conservatorio, o riguardanti loro medesime, o le altre loro Conforelle per non dar luogo, e pascolo ad una inutile curiosità, e a delle ciarle per lo più pregiudiciali al decoro del Luogo Pio, e di chi vi convive.
 16. Le Maestre elette per partito della Comunità dureranno nell

- Impiego fino, che non piaccia alla Superiora, ed all'Operajo di variarle, nel qual caso dovrà farsi partito per la nuova elezione.
17. Vi farà una, o più Serventi secolare addette al servizio dell' Educatorio per eseguire le più basse faccende, e per far tutto quello, che le farà prescritto dalle rispettive Maestre.

A R T I C O L O XXIV.

Regolamento Particolare per i Conservatorj destinati al ritiro e al Deposito delle Vedove, e Maritate.

ALl'effetto di secondare le provide intenzioni di S. A. R. Nostro Signore dirette a stabilire in questi Conservatorj un luogo di deposito, e di asilo per le Vedove, e per le Maritate per legittime cause separabili dai rispettivi Mariti, si osserverà il seguente Regolamento.

1. Ciascheduna Postulante presenterà la sua istanza per essere quivi ammessa all' Operajo pro tempore del Conservatorio, dal quale ne dipenderà l' ammissione, giustificato prima il buon costume, e la civiltà dei natali, e trattandosi di Maritate, si esigerà l' Ordine del Governo, per non dare altrimenti adito a delle troppo frequenti, e capricciose separazioni contrarie al Sacro Vincolo della società Coniugale.
2. Ottenuto il posto pagherà ognuna la rata mensile, sempre anticipata, alla Cassa del Conservatorio in quella somma, che sarà stabilita in ciascheduno Conservatorio dall' Operajo.
3. Ciascheduna di tali Convittrici averà nel Conservatorio una camera separata coi necessari mobili consistenti in un Armadio, Cassettono, che serva anco di Segreteria, Inginocchiatojo, Tavolino, e quattro, o sei Sedie, dovendo per il restante pensarvi del proprio.
4. Nel Refettorio della Comunità sarà destinato un luogo distinto, e separato per le dette Convittrici, dovendo però esse assoggettarsi al Regolamento prescritto ivi per le Oblate.
5. Il Vitto parimente sarà per tutte eguale, dovendo consistere nei giorni grassi a Pranzo in Zuppa, Lesso, altro Piatto di Carne, e Insalata, o Frutte; A Cena Zuppa, Piatto di Carne, o Uova, Insalata, o Frutte.

Nei giorni magri si farà un simile trattamento anco in magro, oltre la Colazione, quando la vogliano, senza comprendervi però la Cioccolata, nè Caffè, quale sarà a carico proprio.

6. Dipenderanno dalla Superiora, e da quell' Oblata, che sarà deputata

tata

tata ad assisterle, alla quale comunicheranno di mano in mano le loro occorrenze.

7. Vi farà una, o due Serventi secondo il bisogno per supplire alle faccende più grossolane, e faticose di questa parte di Conservatorio.
8. Il Vestiario farà ad arbitrio, e secondo la condizione di ciascheduna avvertendo però di attenersi da qualunque lusso, superfluità, o atillamento non conveniente alle circostanze di Persone ritirate, e del luogo ove dimorano.
9. Non farà loro permesso di escire dal Conservatorio senza l'espresa licenza della Superiora, quale si regolerà prudentemente, e discretamente secondo le circostanze di ciascheduna, e sopra tutto farà proibito il ritorno nel Conservatorio dopo l'Angelus della sera.
10. Non farà lecito alle Secolari d'introdurre veruna persona nel Conservatorio, e solo potranno parlare a Persone estere nel Parlatorio, o luogo a ciò destinato, osservando sempre le debite cautele, e quel contegno, che esige lo stato, e il luogo della loro dimora.
11. Procureranno di soddisfare a tutti i doveri di Religione, accomodandosi il più, che sia possibile alle pie pratiche della Comunità, specialmente nelle preghiere in comune, Messa, Catechismo nei dì Festivi, Esame della sera, e altro secondo i Regolamenti veglianti.
12. Fuggiranno l'ozio, e le chiacchiere inutili impiegandosi nella lettura, in lavori di mano, e altre occupazioni proprie del loro stato.
13. Conviveranno nella parte del Conservatorio loro assegnata separatamente, e indipendentemente dalle Oblate non addette alla loro assistenza, per evitare qualunque disordine in pregiudizio della quiete della Comunità; non intendendo però proibito il diporto nel Giardino alle ore convenienti, o qualche altra discreta ricreazione da farsi in comune dependentemente dalla Superiora.
14. Nel caso di qualche trasgressione, o mancanza alle regole prescritte ne faranno caritatevolmente avvertite dalla Superiora, e dalla Oblata loro assegnata, e non bastando ciò, ne farà reso inteso l'Operaio pro tempore, quale penserà ad altri provvedimenti più opportuni per rimetterle nei loro doveri, o per licenziarle dal Conservatorio nel caso di persistenza.
15. Riceveranno questi Conservatorj anche in serbo Ragazze di qualunque età dai Parenti, Tutori ec. per varie circostanze, osservando però di tenere queste affatto separate, e di non lasciarle comunicare con le Ragazze in Educazione.
16. Nei Conservatorj, ove si terrà scuola pubblica per le povere Ragaz-

gazze estere si destinerà per Maestra una, o più delle Oblate; E qualora non vi fosse fra loro alcuna a bastanza capace d' insegnare i lavori donneschi i più comuni, o veruna di loro vi si volesse adattare, si prenderanno a spese del Conservatorio delle Maestre estere a scelta dell' Operajo, ed un Oblata dovrà non ostante soprintendere alla scuola per il buon ordine.

17. Vi s' insegnerà Leggere, Scrivere, Abbaco, la Dottrina Cristiana, ed i lavori Donneschi i più usuali nelle Famiglie, ed i meno soggetti alle variazioni delle mode, cioè Cucire, far la Calza, la Maglia, Merli, ec.

Le ore del lavoro faranno la mattina dalle otto alle undici, il giorno l' Estate dalle tre alle otto, e l' Inverno dalle tre alla mezz' ora dopo l' Angelus.

18. Faranno leggere alle Ragazze qualche libro buono, e non permetteranno chiacchiere.

19. Le Maestre non potranno prendere nulla dalle Ragazze, o dai Parenti loro.

20. La Scuola dovrà tenersi in una o più stanze dentro il Conservatorio, potendosi bensì presceglie quelle, che diano meno incomodo alla Comunità.

21. Per dar comodo di trattenersi, e mangiare a quelle Ragazze, alle quali fosse disastroso il tornare all' ora di pranzo a casa e lasciare nel tempo istesso in libertà le Maestre, gli sarà destinata qualche stanza, o nella casa della Fattoressa, o presso qualche Donna proba in vicinanza, ove possano trattenersi.

22. Il prodotto del lavoro sarà totalmente delle Ragazze, che lo faranno, senza alcuna partecipazione alle Maestre; e quando le Ragazze non portassero lavoro di proprio, ma lo ricevessero dal Conservatorio, o dalle Maestre, gli sarà pagato il giusto prezzo che meriterà la loro opera.

Li 6. Settembre 1785.

V. ALBERTI.


C. BONSI.

I N D I C E.

Art. I. D ell' Operaio, o Soprintendente di ciascun Conservatorio, e sue Incombenze	a c.	3.
II. Del Procuratore, e sue Incombenze	a c.	5.
III. Del Computista, e sue Incombenze	a c.	7.
IV. Del Fattore, e Spenditore a minuto, e sue Incombenze	a c.	ibi.
V. Esercizi ordinari, e comuni, colla distribuzione delle ore relative	a c.	8.
VI. Esercizi di Pietà ricorrenti nell' Anno	a c.	9.
VII. Del Regolamento del Vitto, e Refettorio	a c.	11.
VIII. Del ricevimento delle Oblate Novizie nel Conservatorio	a c.	12.
IX. Della qualità degli Abiti, Vestiario ec. di ciascheduna Oblata	a c.	14.
X. Delle Camere, e loro Supellettili	a c.	15.
XI. Della Priora, e sue Incombenze	a c.	ibi.
XII. Della Sotto Priora, e Discreta, e loro Incombenze	a c.	18.
XIII. Della Camarlinga, e Scrivana, e loro Incombenze	a c.	19.
XIV. Dell' Oblata Sagrestana, e suo Ajuto	a c.	20.
XV. Dell' Infermeria, e Infermiera, e sue Incombenze	a c.	21.
XVI. Dell' Oblata Presidente alla Guardaroba, e Vestiario, e suo Ajuto	a c.	22.
XVII. Dell' Oblata Presidente alla Dispensa, Cantina, Granajo, e Fuoco	a c.	23.
XVIII. Dell' Oblata Presidente alla Cucina, e sue Incombenze	a c.	24.
XIX. Dell' Oblata assistente al Refettorio	a c.	25.
XX. Dell' Oblata Panattiera, e suo Ajuto	a c.	ibi.
XXI. Delle Oblate Portinaje	a c.	26.
XXII. Regolamento per i Conservatorj destinati all' educazione delle Zittelle dalla loro prima età colle Istruzioni alle Maestre rispettive	a c.	28.
XXIII. Istruzioni per le Maestre dell' Educatorio	a c.	31.
XXIV. Regolamento particolare per i Conservatorj destinati al Ritiro, e al Deposito delle Vedove, e Maritate	a c.	33.

IN FIRENZE L' ANNO MDCCLXXXV.

Per Gaetano Cambiagi Stampator Granducaic.



100

6743919
125E17

misc
81